

## Professionisti in regime forfettario - la gestione dei rimborsi spese

Non di rado un professionista, nello svolgimento del suo incarico, si trova a sostenere spese per le quali, in base agli accordi presi con il cliente, chiederà il rimborso **in fattura**.

**Si tratta, quindi, di somme di denaro anticipate che si possono distinguere in varie tipologie (in nome e per conto del cliente, per rimborsi chilometrici, per vitto e alloggio, etc.) e che, a livello fiscale, subiscono un trattamento diversificato ai fini delle imposte dirette, indirette, nonché dal punto di vista previdenziale.**

### Il rimborso spese per il professionista forfettario

Si consideri quindi la gestione di tali rimborsi per i soggetti professionisti che operano nel **regime fiscale forfettario** ex legge n. 190/2014, per i quali la questione del rimborso spese rileva sotto diversi aspetti. Anche in questo caso, è fondamentale prima distinguere la tipologia della spesa della quale il professionista in questione deve chiedere il rimborso.

### Rimborso di spese come da art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 (Testo IVA)

Si tratta di tutte le spese che il professionista sostiene in nome e per conto del cliente e quindi citando i casi più frequenti: marche da bollo, diritti vari pagati dal professionista, etc

Tale rimborso sarà da considerarsi come compenso **non imponibile** ai fini Iva (per la normativa dei forfettari) per il professionista e **non rilevante**, sia dal punto di vista fiscale (imposte sui redditi), che previdenziale (Cassa di Previdenza).

Inoltre, tale rimborso è da ritenersi non rientrante tra i compensi che rilevano ai fini della verifica del calcolo dei 65.000 Euro di limite fatturato, da non superare per poter permanere nel regime forfettario, ciò in quanto non si tratta di un compenso puro per il professionista, ma di un mero ristorno di quanto anticipato in nome e per conto del cliente (e debitamente documentato).

### Rimborso di altre spese sostenute dal professionista nell'espletamento del suo incarico

Si tratta dell'ipotesi in cui il professionista forfettario addebita al cliente spese varie, che ha sostenuto durante lo svolgimento del suo incarico. Tra queste, possono rientrare spese per carburanti, trasferte e pedaggi autostradali, eventuali spese per vitto e alloggio, etc.

In questo caso, non vi sono spese sostenute "*in nome e per conto*" del cliente, ma spese intestate al professionista, il quale ne richiede il ristorno al cliente. Questa differenza avrà non poche ricadute.

Infatti, nel caso citato, tali "rimborsi", esplicitati dal professionista forfettario in fattura (ancora una volta senza applicazione di Iva per espressa esclusione per regime), sono da considerarsi **compensi tassabili** e rilevanti anche ai fini previdenziali per l'applicazione della rivalsa contributiva - contributo integrativo 2%, nonché da considerare nella verifica del limite massimo di ricavi dei 65.000 Euro per la permanenza nel regime fiscale (forfettario).

A ciò si aggiunge che tali spese, stante il regime fiscale che non consente la deduzione dei costi, saranno indeducibili per il professionista.

Considerato, quindi, che il rimborso per il forfettario assume la natura di ricavo tassabile a fronte di una spesa non deducibile, è frequente che il professionista quantifichi e concordi con il cliente un leggero ricarico sul compenso applicato.